



**COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**

PROPOSTA N. 24 DEL 05.06.2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 41
DEL 25.06.2026**

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'ENTRATE COMUNALI – ART. 1 COMMI 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 19.14 e seguenti, in Fiumefreddo di Sicilia, presso i locali siti in via Diana 8, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con apposito avviso prot. gen. n. 16026 del 22/06/2026, notificato, per iscritto, per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente

All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

FIUME CLAUDIO SALVATORE _____	ASS.	CANTARELLA VINCENZO _____	PRES.
TAORMINA MARIA _____	ASS.	PATANÈ ROSARIO _____	PRES.
NUCIFORA GIUSEPPE _____	PRES.	RAGONESI CARMELO EUGENIO _____	PRES.
ALOSI MARCO MARIA SALVATORE _____	PRES.	SCANDURRA ANGELA _____	PRES.
AZZIA DANIELA _____	ASS.	NOCELLA MARIA CATENA _____	PRES.
PARASILITI RANTONE SANTO _____	PRES.	SANTORO MATILDE _____	ASS.

ASSEGNATI N.12 IN CARICA N. 12 PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 4

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Nucifora Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Angela Girgenti.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco Assessore Vassallo e gli Assessori Malaponti e Parasiliti Rantone,

Il Presidente del Consiglio passa al punto 1 all'O.D.G.: "Adesione alla definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e adozione dello schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) . Invita il Responsabile dell'Area Economico finanziaria, la Ragioniera Barone ad entrare nella parte dell'emiciclo.

Alle ore 19.34 si siede la Ragioniera Barone.

Il Presidente del Consiglio ricorda che l'iniziativa parte da una proposta che era stata avanzata dal Consiglio Comunale qualche mese fa, e cede, intanto, la parola all'assessore Malaponti per esporre la proposta.

L'Assessore Malaponti dice che hanno voluto fortemente portare in aula la definizione agevolata come variazione quinquies nonostante un po' di polemiche: il Comune di Fiumefreddo anche quest'anno non farà la rottamazione, per dire che a differenza di altri comuni, ricorda che il comune sia in dissesto, ha dovuto fare ulteriori passaggi, a differenza di quanto veniva detto in qualche altro consiglio che questa Amministrazione non aveva aderito alla rottamazione ter e quater, oggi c'è la possibilità.

Alle 19.35 Esce il Vicesindaco

L'Assessore Malaponti continua dicendo che avendo un Organismo Straordinario di Liquidazione, da quello è dipeso se la ter e la quater questa amministrazione non l'ha potuta portare avanti e quindi favorire in certo qual modo la riscossione, senza sanzioni interessi ai nostri concittadini.

Alle 19.36 Entra il Vicesindaco

L'Assessore Malaponti dice che oggi c'è la possibilità, grazie anche all'Organismo Straordinario di Liquidazione, gli sembra che sia passato qualche anno, per cui oggi la Commissione Straordinaria di liquidazione ha dato l'ok, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio, a poter dare questa opportunità ai contribuenti di poter rottamare dal 2000 al 2023, tutti quelli che sono i tributi previsti.

Il Consigliere Ragonesi (fuori microfono) ... chiede se si tratti del bilancio 2023.

L'Assessore Malaponti risponde 2000-2023. Quindi questa era la disponibilità, ma non era la volontà dell'Amministrazione cercare, se non ci fossero state assolutamente le condizioni, di non aderire alla rottamazione x, l'opportunità c'è stata, grazie anche al lavoro anche della Commissione straordinaria e al gruppo dei Consiglieri di maggioranza che hanno portato in Consiglio una mozione che è stata approvata, se non ricorda male, da tutta l'aula consiliare, nell'interesse del nostro territorio e dei nostri concittadini, per dare questa opportunità che non c'è stata qualche anno fa per la ter e la quater. Oggi c'è questa opportunità. Passa la parola alla ragioniera Barone per i dettagli della proposta.

Il Responsabile dell'area economico finanziaria, rag. Barone, riferisce che la proposta riguarda l'adesione alla definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge di Stato n. 199 del 30 dicembre 202, con l'adozione dello schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – art. 1 commi 102-110, sempre della legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Oggetto di rottamazione sono tutti i tributi comunali che sono divenuti esecutivi al 21 dicembre 2023. Oggetto in questione, al momento, vi sono, in base anche alla relazione che è inserita nella proposta di rottamazione, riguarda alcune imposte, in particolare riguarda la Tari, il Codice della Strada e alcune poste relative al Servizio Idrico. Il regolamento si compone di numero 11 articoli, dove viene regolamentata tutta la modalità per accedere a questa rottamazione. Questo regolamento intanto deve essere pubblicato, dal momento dell'adozione, minimo 60 giorni, per essere poi pubblicizzato nei confronti della cittadinanza. Per quanto riguarda la tempistica, è abbastanza elencata nei vari articoli; dopo la pubblicazione vi sono delle tempistiche, il contribuente dovrà presentare una domanda, o all'ente o al concessionario a seconda che si tratti di tributi che possano essere in capo ancora all'Ente, oppure trasferiti al concessionario. Viene fatta una richiesta per conoscere il tributo a debito del contribuente e poi ci sarà la decisione o meno di aderire o meno da parte del cittadino al proprio debito. Naturalmente non è detto che debba essere rottamato tutto quello che si ha in carico, si può decidere di rottamare una posta piuttosto che un'altra. L'oggetto di rottamazione naturalmente riguarda la rateizzazione del debito e la rottamazione annulla le sanzioni e interessi che sono al tributo oggetto di rottamazione, ad esclusione di quello del codice della strada dove la sanzione non viene abbattuta. Chiede se vi sono domande.

Il Consigliere Ragonesi (fuori microfono)

Il Responsabile dell'area economico finanziaria, rag. Barone, dice accertamenti divenuti esecutivi al 31 dicembre 2023.

Il consigliere Ragonesi (fuori microfono) ... chiede se anche quello che vi è con AREA srl viene inserito

Il Responsabile dell'area economico finanziaria, rag. Barone, risponde sì.

Il Consigliere Ragonesi (fuori microfono) dice prima il bastone e poi la carota.

Il Responsabile dell'area economico finanziaria, rag. Barone, dice che è una possibilità che dà lo Stato.

Interventi fuori microfono tra Sindaco e Consigliere Ragonesi

L'Assessore Malaponti interviene sulla questione "prima il bastone e poi la carota". Dice al Consigliere Ragonesi che se lui ha avuto modo di leggere la relazione della Corte dei Conti, dove taceva questo comune che era a meno di 9% sulla riscossione dei tributi, e se lui va a vedere il capitolo ove vi erano oltre 5 milioni di euro di tributi non riscossi, tenuto conto che, da parte dell'opposizione è stato richiesto di mandare tutti gli atti all'ANAC perché ritenuto illegittimo etc.. gli pare che siano stati mandati tutti gli atti che poi avevano chiesto all'ANAC e l'ANAC, in parole povere, ha risposto che si poteva fare anche meglio, perché intanto l'AREA srl Riscossioni ha adempiuto: sui 5 milioni e passa, a riscuotere il 40%, e in quella relazione mandata all'ANAC c'è anche questo. Seconda cosa, come Amministrazione hanno sottoscritto una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per evitare, che tra l'altro ha un costo rilevante l'affidamento, gli sembra gli sembra l'1% sull'effettivo riscosso e l'argomentazione mandata all'ANAC quindi, quanto riscosso dall'Area riscossioni, l'aver fatto la convenzione con l'ADER per la riscossione di tutti i tributi e l'ANAC, se avesse ritenuto illegittimo quell'affidamento, che poi tenuto conto lui non c'era, però, per onestà intellettuale, potrebbe dire l'amministrazione si è insediata a luglio, il problema era fare partire una gara con il problema di andare a pregiudicare eventualmente l'iscrizione di tutti i tributi? Per quanto previsto dalla legge per l'affidamento fino a centocinquanta mila euro, si tratta di precisazione sull'operato dell'amministrazione. La minoranza ha preteso che l'incartamento fosse mandato all'ANAC. L'ANAC sulla relazione predisposta dall'Amministrazione e dal Segretario, ha dato risposta che dice, sinteticamente, si poteva fare anche meglio, visti i risultati. Quindi, non è il problema "il bastone e poi la carota", il problema invece è che c'è chi paga, c'è chi in realtà fa il furbacchione che pensa e aspetta possibilmente le varie rottamazioni. Se lo Stato prevede queste possibilità, ben venga, però come noto, le piccole amministrazioni così come le grandi amministrazioni, si mantengono in vita con il gettito delle riscossioni.

Il Consigliere Ragonesi (fuori microfono) ... si vada chiedere a coloro che hanno avuto bloccato il conto bancario per cento euro se AREA srl ... questo non c'era stato mai ...

Brusio in aula

Il Sindaco (fuori microfono) si è andati a dissesto perché nessuno lo ha fatto mai a danno dei cittadini

Il Presidente del Consiglio richiama all'ordine

L'Assessore Malaponti come minoranza, come opposizione hanno fatto il loro compito chiedendo che tutti gli atti fossero mandati all'ANAC e l'ANAC ha risposto che non vi è nulla di illegittimo e illegale. Per cui dite avete bacchettato, ma oggi, il bacchettare lo può fare anche l'Agenzia delle Entrate perché avendo avuto mandato di fare riscossione, dalla volontaria alla coattiva, può emettere il pignoramento, il fermo amministrativo, può mettere in moto la qualsiasi, come l'ha fatto la società privata, lo può fare anche l'Agenzia dell'Entrate.

Il Sindaco (fuori microfono) dice che se lo avessero fatto prima non sarebbero stati in dissesto e i cittadini non sarebbero stati vessati.

L'Assessore Malaponti, quindi, è inutile continuare con la storia ora il bastone poi la carota. Hanno preteso di mandare tutte le carte all'anticorruzione, sono state mandate e la risposta dell'ANAC è chiarissima che lo si poteva fare anche prima.,

Il Consigliere Ragonesi (fuori microfono) ... precisa che il suo voto è favorevole

Il Consigliere Patané dice che, con il voto di questa proposta, con questo regolamento, il Comune di Fiumefreddo coglie una opportunità che è prevista dalla normativa nazionale per consentire ai cittadini e alle imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente, in

modo agevolato. Non si tratta di un condono, ma solo di uno strumento che favorisce il recupero delle somme dovute alleggerendo, al contempo, il peso di sanzioni e interessi per chi intende mettersi in regola.

Ritengono che questo rappresenti un punto di equilibrio tra l'esigenza dell'amministrazione di recuperare il reddito e quella di offrire una possibilità ai contribuenti che si trovano in difficoltà. Quindi, per queste ragioni il loro voto è assolutamente favorevole e si fregiano anche di aver fatto la proposta che oggi sta vedendo luce.

Il Presidente del Consiglio in assenza di interventi, indice la votazione in forma palese, per alzata di mano, invitando i Consiglieri a dichiarare se approvano, se bocchiano o si astengono sulla proposta in oggetto, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e Votanti: n. 8

Voti Favorevoli: n. 8 (Nucifora, Patanè, Parasiliti Rantone, Scandurra, Alosi, Ragonesi, Nocella e Cantarella)

Voti Astenuti: n. 0

Voti Contrari: n. 0

Approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta n. 24 del 05.06.2026;

PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;

ESAMINATA la discussione sul punto all'ordine del giorno;

VISTO l'esito della votazione, espressa nei modi di legge;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi dai Consiglieri presenti.

DELIBERA

APPROVARE l'allegata proposta n. 24 del 05.06.2026, avente ad oggetto: "Adesione alla definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e adozione dello schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali - art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026

Il Presidente del Consiglio, successivamente, indice la votazione per l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, che espressa in forma palese, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e Votanti: n. 8

Voti Favorevoli: n. 8 (Nucifora, Patanè, Parasiliti Rantone, Scandurra, Alosi, Ragonesi, Nocella e Cantarella).

Voti Astenuti: n. 0

Voti Contrari: n. 0

Approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa nei modi di legge;

A maggioranza di voti favorevoli, espressi dai Consiglieri presenti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. proposte n. 24 del 05-06-2026

N. / DEL 18.05.2026

OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e adozione dello schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali - art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n.199 (legge di bilancio 2026).

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Fiumefreddo di Sicilia;
- con delibera n. 62 del 31.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2022-2026 ai sensi dell'art.259 del D.lgs. n.267/2000 e succ. mod. e int;

PREMESSO CHE

- il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ha riordinato la disciplina dei tributi locali e, con il primo comma dell'art. 52, ha previsto che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- la Legge del 09/08/2023 n. 111 intitolata delega al Governo per la riforma fiscale ha dettato i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province;

- in particolare l'art.14 comma 1), lett. f, punto 3, ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie; la lettera g) dello stesso articolo ha attribuito agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025, all'art.1, commi 102-110, ha previsto la facoltà per gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

RILEVATO che ai Comuni è stata data la possibilità, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, di prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1, comma 107, della Legge di Bilancio 2026, le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi;

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

RITENUTO, altresì, che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune sia per il debitore. Il Comune avrà la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, di abbattere costi amministrativi e di contenzioso, di ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità. Il debitore ha possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e/o degli interessi;

CONSIDERATO che:

- il Comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 31 dicembre 2023;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione e di oneri di riscossione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

CONSIDERATO che il Comune di Fiumefreddo di Sicilia si avvale del concessionario privato società AREA srl;

RICEVUTA la comunicazione via Pec in data 02/03/2026 da parte del concessionario AREA S.r.l. delle risultanze definibili dei carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 31/12/2023, rimosse in forma diretta e di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 31/12/2023;

CONSIDERATO che il servizio finanziario, per le annualità oggetto di definizione agevolata, ha proceduto alla valutazione degli effetti finanziari sugli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali, composto da undici articoli;

CONSIDERATO che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 108, della legge di Bilancio 2026;

RICHIESTO il parere all'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di avvalersi** della definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **Di approvare** l'allegato schema di "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)" disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali composto di n. 11 (undici) articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituire parte integrante.
4. **Di dare atto** che l'allegato regolamento comunale, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
5. **Di trasmettere** al concessionario AREA srl la presente deliberazione affinché provveda agli adempimenti consequenziali;
6. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a norma dell'art.1, comma 108 della legge di Bilancio 2026.
7. **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
8. **Di adottare** tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Barone Maria Carmela

IL SINDACO
Dott. Torrisi Angelo



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
ART. 12 L.R. N. 30/2000

Si esprime parere favorevole

Fiumefreddo di Sicilia _18.05.2026

Il Responsabile dell'Area 2^Economico - Finanziaria
(Rag. Barone Maria Carmela)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
ART. 12 L.R. N. 30/2000

Si esprime parere favorevole

Fiumefreddo di Sicilia _18.05.2026

Il Responsabile dell'Area 2^ Economico - Finanziaria
(Rag. Barone Maria Carmela)

La presente delibera viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Marco Maria Salvatore Aloisi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Nucifora

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Girgenti

ATTESTAZIONI DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004, co. 1°, della L. R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il _____ come dal registro delle pubblicazioni al n° _____.

IL MESSO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal _____
al _____

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ a norma degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L. R. n. 17/2004 e art. 12, Co. 1°, della L. R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

FIUMEFREDDO DI SICILIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Girgenti

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 25/06/2026

☒ ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L. R. n. 44/91 (immediata esecutività)

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Girgenti



Comune di Fiumefreddo di Sicilia

(Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
(articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

<u>DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA</u>	2
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</u>	2
<u>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata</u>	2
<u>Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</u>	3
<u>Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata</u>	4
<u>Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</u>	4
<u>Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</u>	4
<u>Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso</u>	5
<u>Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente</u>	5
<u>Articolo 9 - Adempimenti del Servizio Competente</u>	5
<u>Articolo 10 - Norme finali</u>	6
<u>Articolo 11 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento</u>	6

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese e per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti e oneri della riscossione.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ed il concessionario della riscossione, su istanza del debitore da presentarsi entro il 31.08.2026 (*decorso almeno sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente*) comunica anche attraverso concessionario della riscossione, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Fiumefreddo di Sicilia o al concessionario della riscossione, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o il concessionario della riscossione mette a disposizione sul sito *internet* dell'Ente nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Le richieste di adesione al concessionario di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 dovranno essere gestite esclusivamente attraverso il portale dedicato e unicamente mediante spid.

2. Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia o il concessionario della riscossione entro il termine del 15.10.2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31.10.2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.10.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal 2026;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia o il concessionario della riscossione indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4- Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia e/o dal concessionario della riscossione Area s.r.l., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia o il concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Adempimenti del Servizio Competente

1. In relazione alle istanze di adesione alla definizione agevolata dei tributi, ciascun Ufficio provvederà per quanto di propria competenza alle attività connesse alla gestione del procedimento.
2. In particolare l'ufficio provvede:
 - all'istruttoria delle istanze di adesione relative ai tributi e entrate comunali;
 - alla verifica della posizione debitoria del contribuente e alla determinazione degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata;
 - alla predisposizione e comunicazione dell'eventuale piano di rateizzazione;
 - al monitoraggio dei pagamenti effettuati dal contribuente;

- all'adozione e comunicazione degli eventuali provvedimenti di diniego o di decadenza dal beneficio.
3. Le aree competenti assicurano il costante aggiornamento delle banche dati relative alle posizioni debitorie oggetto di definizione agevolata e collaborano tra loro al fine di garantire la corretta gestione del procedimento.

Articolo 10 - Norme finali

1. Le agevolazioni si applicano nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali e di riscossione.
3. Il presente regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Articolo 11 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'ordinamento degli enti locali e delle norme statutarie dell'Ente.
2. Il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.